



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO E LA LOGISTICA
Divisione VI – Gestione del personale aree funzionali

C.d.g. 7774

Alle Direzioni territoriali del lavoro

Alle Direzioni regionali del lavoro

Alla Direzione generale dell'INPS

**Alla Direzione generale per le politiche
previdenziali ed assicurative**

LORO SEDI

e, p.c.: Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

**Alla Direzione generale delle relazioni
industriali e dei rapporti di lavoro**

**Alla Direzione generale per la
comunicazione e l'informazione in
materia di lavoro e di politiche sociali**

**Alla Direzione generale per le politiche
attive e passive del lavoro**

**Alla Regione Siciliana
Ispettorato regionale del lavoro**

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

LORO SEDI

All vari

**Oggetto: Artt. 11 ed 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (G.U. Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013 –
Suppl. Ordinario n. 73).**

**Art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. Serie Generale n. 255 del 30
ottobre 2013).**

Schema di ISTANZA dei lavoratori c.d. salvaguardati.

PARAGRAFO I: D.L. n. 102/2013: artt. 11 e 11-bis

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 254 del 29 ottobre 2013 - Suppl. Ordinario n. 73, il testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante *"Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici"*.

Il D.L. n. 102/2013 in questione riporta, agli artt. 11 e 11-bis, le condizioni necessarie affinché le categorie di lavoratori negli stessi indicate possano accedere ai benefici pensionistici all'uopo previsti.

In particolare, ai sensi del summenzionato art. 11 *"Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative"* per la parte di competenza degli Uffici territoriali di questo Ministero, i soggetti interessati, nel limite di 6.500 unità, risultano essere quelli individuati nei lavoratori cessati ai sensi del novellato articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 limitatamente, per la precisione, ai *lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo*, ferme restando le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Considerato che lo stesso art. 11 del D.L. n. 102/2013 rinvia, ai fini della presentazione delle ISTANZE da parte dei predetti lavoratori, alle relative procedure già contemplate nei decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013, si rende noto che le ISTANZE in parola devono essere presentate presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza dei lavoratori cessati.

Invece, in merito a quanto riportato all'art. 11-bis *"Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici"* per la parte di competenza degli Uffici territoriali dell'Amministrazione, i soggetti interessati, nel limite di 2.500 unità, sono quelli individuati nei lavoratori di cui alla lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Invero, la lettera e-ter) riguarda i *"lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore"* del decreto n. 201 del 2011 *"entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto"*.

Anche in questa ipotesi, le relative ISTANZE devono essere presentate, per il successivo esame, alla competente Direzione territoriale del lavoro tenuto conto della residenza degli istanti.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 11-bis, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, si evidenzia che il termine di presentazione delle ISTANZE in argomento è individuato - conformemente a quanto previsto per le precedenti procedure di salvaguardia - in 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. n. 102/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013 - S.O. n. 73).

Pertanto, l'ultimo giorno utile per la presentazione delle ISTANZE sarà il 26 febbraio 2014.



PARAGRAFO II: D.L. n. 101/2013: art. 2, commi 5-bis e 5-ter

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 255 del 30 ottobre 2013 il testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni."*

La citata legge di conversione ha provveduto ad inserire all'art. 2 del predetto D.L. n. 101/2013 due commi, precisamente il comma 5-bis ed il comma 5-ter, che consentono di superare la posizione ministeriale in merito all'accessibilità al beneficio dei lavoratori dipendenti non statali esonerati in virtù di leggi regionali, nonché di quelli i cui provvedimenti di esonero sono intervenuti in data successiva al 4 dicembre 2011 ancorché le relative domande risultino presentate in data antecedente l'entrata in vigore del c.d. decreto "Salva Italia".

In particolare, il comma 5-bis così recita: *"L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."*

Dunque, alla luce di quanto in esso contenuto, le Commissioni di cui al paragrafo III della presente Circolare avranno cura di trasmettere all'INPS le ISTANZE presentate, in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui al D.I. 1 giugno 2012 ed alla Circolare n. 19/2012 del 31 luglio 2012, dai lavoratori dipendenti delle Regioni o degli enti locali, risultanti beneficiari dell'istituto dell'esonero in virtù di leggi regionali, ed in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento. Le medesime Commissioni provvederanno, altresì, ad esaminare unicamente le ISTANZE presentate per la prima volta dai lavoratori interessati dal comma 5-bis, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

Il comma 5-ter, invece, stabilisce che: *"L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011."*

Anche in questo caso, quindi, le Commissioni di cui al paragrafo III della presente Circolare avranno cura di trasmettere all'INPS le ISTANZE pervenute, in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui al D.I. 1 giugno 2012 ed alla Circolare n. 19/2012 del 31 luglio 2012, da parte dei lavoratori esonerati in virtù di provvedimenti di concessione emanati successivamente al 4 dicembre 2011, ancorché relativi a domande presentate prima di tale data, e pertanto, in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento, limitandosi, in pari tempo, ad esaminare esclusivamente le ISTANZE presentate per la prima volta dai lavoratori interessati dal comma 5-ter alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

Il termine di presentazione delle ISTANZE presentate per la prima volta dai lavoratori interessati dai commi 5-bis e 5-ter è individuato - conformemente a quanto previsto per le precedenti procedure di salvaguardia - in 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. n. 101/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 255 del 30 ottobre 2013).

Pertanto, l'ultimo giorno utile per la presentazione delle ISTANZE sarà il 27 febbraio 2014.

PARAGRAFO III: Commissioni per l'esame delle ISTANZE, Responsabile del procedimento, attività di monitoraggio, modulistica

I dirigenti responsabili delle singole DTL di questo Ministero si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire le Commissioni deputate all'esame di tutte le ISTANZE di cui alla presente Circolare, secondo quanto previsto in merito dai citati decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell'INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.

Tenuto conto, altresì, che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all'indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.

Le Direzioni regionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.

Al riguardo i Direttori delle Direzioni regionali del lavoro saranno tenuti a trasmettere, entro il 22 novembre 2013, all'indirizzo PEC dgrisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it, nonché di posta elettronica del Dirigente della Divisione VI - DG PIBLo Dott. Gennaro Gaddi ggaddi@lavoro.gov.it - il file in formato *excel*, debitamente compilato, contenente i nominativi dei componenti le Commissioni nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nella Regione.

I Direttori delle Direzioni regionali del lavoro avranno, altresì, cura di inviare il 15 dicembre p.v., agli indirizzi innanzi indicati, un primo *report* completo dei dati forniti da tutte le singole strutture territoriali di appartenenza, relativo alle ISTANZE di cui alla presente Circolare pervenute fino a tale data, distinte per tipologie di lavoratori che richiedono di accedere ai benefici di che trattasi; il *report* dovrà essere aggiornato e trasmesso, secondo le modalità innanzi descritte, nel rispetto della tempistica che sarà successivamente comunicata.

Si rappresenta che la puntuale realizzazione delle attività richieste con la presente Circolare incide sulla valutazione della *performance*, con particolare riferimento ai comportamenti organizzativi.

Nel confidare nella consueta collaborazione ed al fine di consentire l'uniformità dei procedimenti che, alla luce delle disposizioni di cui ai due DD.LL. innanzi esaminati, risultano attribuiti a codeste DTL, si trasmettono in allegato le "*Fasi e modalità operative*" connesse all'attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica:

- o n. 2 modelli di ISTANZA di ammissione ai benefici;
- o n. 4 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- o n. 4 modelli di decisione di accoglimento della Commissione;
- o n. 4 modelli di decisione di non accoglimento della Commissione.

Fermo restando quanto sopra, i dirigenti ed il personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro, già nell'immediato, devono assicurare ogni necessario supporto, informazione, chiarimento utile a facilitare l'utenza ai fini della tempestiva ed agevole attuazione delle disposizioni contenute nei due DD.LL. di cui alla presente Circolare volte all'ammissione ai benefici pensionistici delle categorie di lavoratori in essi contemplati.

La presente Circolare, redatta sulla base delle indicazioni del Segretariato generale, è pubblicata sul sito *internet* e sulla *intranet* del Ministero.

La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato *pdf* editabile.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI



FASI E MODALITA' OPERATIVE

➤ Avvio del procedimento

I soggetti interessati devono produrre ISTANZA alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi di conversione del D.L. n. 101/2013 e del D.L. n. 102/2013.

➤ Modalità di trasmissione

Le ISTANZE potranno essere trasmesse dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex legge n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex legge n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicato (es.: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

➤ Presentazione dell' ISTANZA

L'ISTANZA di accesso ai benefici pensionistici dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda o P.A. presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.

I soggetti di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito, successivamente alla predetta data di cessazione - la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011 - un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore ad euro 7.500;
- copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo entro il 31 dicembre 2011.

I soggetti di cui alla novella lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o al provvedimento di concessione alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.

I soggetti di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con indicazione del periodo dello stesso provvedimento di esonero e degli estremi dell'atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente.

I soggetti di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il provvedimento di esonero, con indicazione della data della relativa domanda di esonero, del periodo dello stesso provvedimento di esonero e degli estremi dell'atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente.

Nelle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS.



➤ **Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE**

Le DTL competenti a ricevere le ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici sono individuate in base alla residenza degli istanti.

➤ **Commissioni per l'esame delle ISTANZE**

Nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE per l'accesso ai benefici pensionistici, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o di diniego.

- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell'Istituto.
- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolte da uno dei due membri designati dalla DTL.
- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle ISTANZE.
- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle ISTANZE da esaminare.
- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell'ISTANZA, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.
- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE.

Al riguardo si ribadisce che la data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE è:

- a) il 26 febbraio 2014, nei casi di: istanze relative ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del D.L. n. 102/2013, nonché istanze relative ai soggetti di cui alla novella lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del D.L. n. 102/2013;
- b) il 27 febbraio 2014, nelle ipotesi di: istanze presentate per la prima volta dai soggetti di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come



interpretato dall'art. 2, comma 5-*bis* del D.L. n. 101/2013, nonché istanze presentate per la prima volta dai soggetti di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-*ter* del D.L. n. 101/2013.

- Le decisioni nell'ipotesi di non accoglimento dell'ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione.
- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo ISTANZA di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'ISTANZA.



Modello ISTANZA n. 1 (D.L. n. 102/2013)

Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del lavoro di:

Indirizzo

MAIL PEC

Mall "salvaguardati"

ISTANZA per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati"

alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (G.U. Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013 - Suppl. Ordinario n. 73).

Dati del lavoratore che presenta istanza

Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita

Comune o Stato
estero di nascita

Codice Fiscale

Tipo
Documento

N. Documento

Rilasciato da

II

Luogo di residenza

Provincia di:

Indirizzo (Via/Piazza)

N. Civico

CAP

Telefono

Email

Dati Azienda/P.A.

dipendente fino al della seguente azienda/P.A.

Denominazione

Con sede in

CHIEDE

di essere ammesso ai benefici pensionistici per la categoria di seguito contrassegnata:

contrassegnare il solo riquadro che interessa

☐ **articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del D.L. n. 102/2013:**

lavoratore il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, ferme restando le seguenti condizioni:

a) abbia conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

☐ **lettera e-ter dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del D.L. n. 102/2013:**

lavoratore che, nel corso dell'anno 2011, risulta essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, il quale perfezioni i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Allegati alla presente istanza:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dalla quale si evince di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici ed, in particolare, quella concernente:

☐ **la mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito, successivamente alla predetta data di cessazione - la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011 - un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore ad euro 7.500 (per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del D.L. n. 102/2013);**

☐ **il provvedimento di congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ovvero il provvedimento di concessione alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente DTL (per i lavoratori di cui alla novellata lettera e-ter dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del D.L. n. 102/2013)**

2) Copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro (per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del D.L. n. 102/2013)

3) Copia del documento di identità in corso di validità

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, nel rispetto del limite massimo numerico dei soggetti interessati e delle risorse finanziarie predeterminate dalla vigente normativa.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

GG/MM/AAAA

Data

Firma



Modello ISTANZA n. 2 (D.L. n. 101/2013)

Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del lavoro di:

Indirizzo

MAIL PEC

Mail "salvaguardati"

ISTANZA per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati"

alla luce delle disposizioni di cui al commi 5-bis e 5-ter dell'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. Serie Generale n. 255 del 30 ottobre 2013).

Dati del lavoratore che presenta istanza

Cognome		Nome	
Sesso		Data di nascita	
		Comune o Stato estero di nascita	
Codice Fiscale		Tipo Documento	
		N. Documento	
Rilasciato da		Il	
Luogo di residenza		Provincia di:	
Indirizzo (Via/Piazza)			
N. Civico		CAP	
		Telefono	
Email			

Dati Azienda/P.A.

dipendente	fino al		della seguente azienda/P.A.
Denominazione			
Con sede in			

CHIEDE

di essere ammesso ai benefici pensionistici per la categoria di seguito contrassegnata:

contrassegnare il solo riquadro che interessa

☐ articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 101/2013: lavoratore dipendente della Regione, dell'azienda sanitaria locale e di ente strumentale che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

☐ articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter del D.L. n. 101/2013: lavoratore che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l'istituto dell'esonero dal servizio in virtù di un provvedimento di esonero, ancorché emanato dopo il 4 dicembre 2011, relativo ad apposita domanda di esonero presentata prima di tale data.

Allegati alla presente istanza:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dalla quale si evince di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici ed, in particolare, quella concernente:

☐ il provvedimento di esonero ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con indicazione del periodo dello stesso provvedimento di esonero e degli estremi dell'atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente (per i lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 101/2013)

☐ il provvedimento di esonero, con indicazione della data della relativa domanda di esonero, del periodo dello stesso provvedimento di esonero e degli estremi dell'atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente (per i lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter del D.L. n. 101/2013)

2) Copia del documento di identità in corso di validità

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, nel rispetto del limite massimo numerico dei soggetti interessati e delle risorse finanziarie predeterminate dalla vigente normativa.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

GG/MM/AAAA

Data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante	
Cognome	
Nome	
Sesso	
Comune o Stato estero di nascita	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Luogo di residenza	
Provincia di:	
Indirizzo (Via/Piazza)	
N. Civico	
CAP	
Tipo Documento	
Numero Documento	

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

☐ di non essere stato rioccupato in nessuna altra attività lavorativa;

ovvero

☐ di avere conseguito successivamente alla data di cessazione - la quale **non** è anteriore al 1° gennaio 2009, né successiva al 31 dicembre 2011 - un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

che il rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011

☐ in ragione di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, che si allega in copia.

luogo

GG/MM/AAAA
Data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante

Cognome		Nome	
Sesso		Comune o Stato estero di nascita	
Data di nascita		Codice Fiscale	
Luogo di residenza		Provincia di	
Indirizzo (Via/Piazza)			
N. Civico		CAP	
Tipo Documento		Numero Documento	

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

che nel corso dell'anno 2011

☐ è risultato in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive **modifiche**

ovvero

☐ ha fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni

con decreto n°		del	
emesso da			
con sede in			
Indirizzo (Via/Piazza)			
telefono		fax	
		mail	
luogo		Data	
		GG/MM/AAAA	
Firma			



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante	
Cognome	
Nome	
Sesso	
Comune o Stato estero di nascita	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Luogo di residenza	
Provincia di:	
Indirizzo (Via/Piazza)	
N. Civico	
CAP	
Tipo Documento	
Numero Documento	

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con

modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 a decorrere dal _____ e fino al _____

con decreto n° _____ del _____

emesso da _____

con sede in _____

Indirizzo (Via/Piazza) _____

telefono _____ fax _____ mail _____

luogo _____ Data GG/MM/AAAA _____

Firma _____



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante			
Cognome		Nome	
Sesso		Comune o Stato estero di nascita	
Data di nascita		Codice Fiscale	
Luogo di residenza		Provincia di:	
Indirizzo (Via/Piazza)			
N. Civico		CAP	
Tipo Documento		Numero Documento	

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 a decorrere dal e fino al in virtù di un provvedimento di concessione emanato a seguito di apposita domanda di esonero presentata prima del 4 dicembre 2011, precisamente il

con decreto n° del

emesso da

con sede in

Indirizzo (Via/Piazza)

telefono fax mail

luogo Data GG/MM/AAAA

Firma



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione Istituita presso la DTL di

VISTO l'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

VISTO l'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, trovandosi nelle condizioni all'uopo previste;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito

CONSIDERATO che si ritengono sussistere i requisiti necessari per il beneficio sopracitato;

DECIDE

l'accoglimento dell'istanza in premessa presentata dal Sig:

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione e una trasmessa all'INPS per il seguito di competenza.

luogo

Data

GG/MM/AAAA

Firma del componenti



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione Istituita presso la DTL di

VISTO l'art. 24, comma 14, lettera e-ter) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO Il Decreto di costituzione della Commissione emanato il

dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui alla novella lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, trovandosi nelle condizioni all'uopo previste;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito

CONSIDERATO che si ritengono sussistere i requisiti necessari per il beneficio sopracitato;

DECIDE

l'accoglimento dell'istanza in premessa presentata dal Sig:

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione e una trasmessa all'INPS per il seguito di competenza.

luogo

Data

GG/MM/AAAA

Firma dei componenti



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione Istituita presso la DTL di

VISTO l'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO Il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui all'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, trovandosi nelle condizioni all'uopo previste;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito

CONSIDERATO che si ritengono sussistere i requisiti necessari per il beneficio sopracitato;

DECIDE

L'accoglimento dell'istanza in premessa presentata dal Sig:

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione e una trasmessa all'INPS per il seguito di competenza.

luogo

Data

GG/MM/AAAA

Firma del componenti



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione Istituita presso la DTL di

VISTO l'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, trovandosi nelle condizioni all'uopo previste;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito

CONSIDERATO che si ritengono sussistere i requisiti necessari per il beneficio sopracitato;

DECIDE

l'accoglimento dell'istanza in premessa presentata dal Sig:

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione e una trasmessa all'INPS per il seguito di competenza.

luogo

Data

GG/MM/AAAA

Firma dei componenti



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione istituita presso la DTL di

VISTO l'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

VISTO l'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito;

RITENUTO di non poter accogliere la domanda in premessa per le seguenti motivazioni:

VISTA la nota prot. n.

del

Inviata al richiedente ai sensi dell'articolo 10 b/s della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Sig.

è stato informato dell'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza;

DECIDE

di non accogliere l'istanza di ammissione al beneficio previsto per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una trasmessa all'INPS, una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

luogo

GG/MM/AAAA
Data

Firma del componente



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione istituita presso la DTL di

VISTO l'art. 24, comma 14, lettera e-ter) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

VISTO l'art. 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data: da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui alla novella lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito;

RITENUTO di non poter accogliere la domanda in premessa per le seguenti motivazioni:

VISTA la nota prot. n.

del



inviata al richiedente ai sensi dell'articolo 10 *bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Sig.

è stato informato dell'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza;

DECIDE

di non accogliere l'istanza di ammissione al beneficio previsto per i lavoratori di cui alla novella lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-*bis* del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una trasmessa all'INPS, una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

luogo

GG/MM/AAAA
Data

Firma del componente



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione Istituita presso la DTL di

VISTO l'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

VISTO l'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui all'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito;

RITENUTO di non poter accogliere la domanda in premessa per le seguenti motivazioni:

VISTA la nota prot. n.

del



Inviata al richiedente ai sensi dell'articolo 10 *bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Sig.

è stato informato dell'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza;

DECIDE

di non accogliere l'istanza di ammissione al beneficio previsto per i lavoratori di cui all'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una trasmessa all'INPS, una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

luogo

GG/MM/AAAA
Data

Firma del componenti



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione istituita presso la DTL di

VISTO l'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

VISTO l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere il beneficio previsto per i lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito;

RITENUTO di non poter accogliere la domanda in premessa per le seguenti motivazioni:

VISTA la nota prot. n.

del



inviata al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la

quale Il Sig.

è stato informato dell'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza;

DECIDE

di non accogliere l'istanza di ammissione al beneficio previsto per i lavoratori di cui all'art. 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una trasmessa all'INPS, una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

luogo

GG/MM/AAAA
Data

Firma dei componenti

